SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 436

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1987

Modifica dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente l'estensione di benefici ai genitori di vittime del dovere o di azioni terroristiche

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 13 agosto 1980, n. 466, da tempo ormai provvede a doverose elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Essa costituisce uno strumento utile per dimostrare concretamente la solidarietà sociale nei confronti dei soggetti più duramente colpiti proprio a causa e in conseguenza della loro particolare esposizione alle aggressioni del terrorismo e della deliquenza. Questa solidarietà viene manifestata sia direttamente alle vittime sia ai loro superstiti. Giustamente l'articolo 6 elenca tra i destinatari della particolare elargizione *una tantum* di cento milioni di lire i parenti stretti della vittima deceduta, tra cui i genitori.

L'articolo 12 invece, nell'elencare i parenti che hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 482 del 1968, non ripete la categoria dei genitori; si tratta sicuramente di una incompletezza della legge che non si può che supporre dovuta a materiale dimenticanza del legislatore, non potendosi trovare alcuna *ratio* in alcun modo fondata per una tale omissione.

Il presente disegno di legge vuole ovviare ad una tale mancanza per risolvere in tale modo pochi, ma particolarmente gravi, casi di genitori di vittime di cui agli articoli 3, 4, 5, della legge che si trovano senza lavoro, in condizioni di particolare bisogno.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850)

(*Ordine pubblico*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *1*. Il coniuge superstite, i figli ed i genitori dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 dela presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi».